

L. 11-8-2003 n. 228
Misure contro la tratta di persone.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 agosto 2003, n. 195.

L. 11 agosto 2003, n. 228 ⁽¹⁾.

Misure contro la tratta di persone ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 agosto 2003, n. 195.

(2) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- *Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 2 dicembre 2003, n. 213/E.*

1. Modifica dell'articolo 600 del codice penale.

1. ... ⁽³⁾.

(3) Sostituisce l'art. 600 del codice penale.

2. Modifica dell'articolo 601 del codice penale.

1. ... ⁽⁴⁾.

(4) Sostituisce l'art. 601 del codice penale.

3. Modifica dell'articolo 602 del codice penale.

1. ... ⁽⁵⁾.

(5) Sostituisce l'art. 602 del codice penale.

4. Modifica all'articolo 416 del codice penale.

1. ... ⁽⁶⁾.

(6) Aggiunge un comma, dopo il quinto, all'art. 416 del codice penale.

5. Sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti contro la personalità individuale.

1. ... ⁽⁷⁾.

(7) Aggiunge l'art. 25-*quinquies* al *D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*.

6. Modifiche al codice di procedura penale.

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), le parole: «, 600, 601 e 602» sono soppresse;

b) all'articolo 51, comma 3-*bis*, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «416, sesto comma, 600, 601, 602,»;

c) all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), nel numero 7-*bis*), sono inserite dopo le parole: «dagli articoli» la seguente: «600,» e dopo la parola: «601,» la seguente: «602,».

7. *Àmbito di applicazione della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 19 marzo 1990, n. 55, e del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306.*

1. All'articolo 7, primo comma, della *legge 31 maggio 1965, n. 575*, e successive modificazioni, dopo le parole: «513-bis, 575,» sono inserite le seguenti: «600, 601, 602,».

2. All'articolo 14, comma 1, della *legge 19 marzo 1990, n. 55*, e successive modificazioni, dopo le parole: «previste dagli articoli», sono inserite le seguenti: «600, 601, 602,».

3. All'articolo 12-sexies, comma 1, del *decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 1992, n. 356*, e successive modificazioni, le parole: «416-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «416, sesto comma, 416-bis, 600, 601, 602,».

8. *Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.*

1. All'articolo 10 del *decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 febbraio 1992, n. 172*, al comma 1, dopo le parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602,» e dopo le parole: «codice penale» sono aggiunte le seguenti: «e di cui all'articolo 3 della *legge 20 febbraio 1958, n. 75*».

2. Nel caso in cui la persona offesa dal reato sia minorenni, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 14 della *legge 3 agosto 1998, n. 269*.

9. *Disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o di comunicazioni.*

1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonché dall'articolo 3 della *legge 20 febbraio 1958, n. 75*, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del *decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 luglio 1991, n. 203*, e successive modificazioni.

10. *Attività sotto copertura.*

[1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonché dall'articolo 3 della *legge 20 febbraio 1958, n. 75*, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, commi 1, 2, 5, 6 e 7, del *decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2001, n. 438*. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 del medesimo articolo 4 sono effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle loro competenze ⁽⁸⁾.

2. È comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 della *legge 3 agosto 1998, n. 269*] ⁽⁹⁾.

(8) Comma così sostituito dall'art. 1-ter, *D.L. 14 settembre 2004, n. 241*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(9) Articolo abrogato dal comma 11 dell'art. 9, *L. 16 marzo 2006, n. 146*.

11. *Disposizioni di ordinamento penitenziario e relative a persone che collaborano con la giustizia.*

1. Al comma 2 dell'articolo 9 del *decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 marzo 1991, n. 82*, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di

procedura penale» sono aggiunte le seguenti: «e agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater* e 600-*quinquies* del codice penale».

2. ... ⁽¹⁰⁾.

(10) Aggiunge il comma 8-*bis* all'art. 16-*nonies*, D.L. 15 gennaio 1991, n. 8.

12. Fondo per le misure anti-tratta.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per le misure anti-tratta.

2. Il Fondo è destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonché delle altre finalità di protezione sociale previste dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*.

3. Al Fondo di cui al comma 1 sono assegnate le somme stanziare dall'articolo 18 del testo unico di cui al *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, nonché i proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 600, 601 e 602 del codice penale e i proventi della confisca ordinata, per gli stessi delitti, ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del *decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 1992, n. 356*, e successive modificazioni, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* del medesimo articolo.

4. All'articolo 80, comma 17, lettera *m*), della *legge 23 dicembre 2000, n. 388*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle somme stanziare dall'articolo 18».

5. Il comma 2 dell'articolo 58 del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394*, è abrogato.

13. *Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale.*

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 16-*bis* del *decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 marzo 1991, n. 82*, e successive modificazioni, per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge, è istituito, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, uno speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Il programma è definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia.

2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati articoli 600 e 601 del codice penale sia persona straniera restano comunque salve le disposizioni dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al *decreto legislativo n. 286 del 1998*

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ⁽¹¹⁾.

(11) Il programma di assistenza di cui al presente articolo è stato definito con *D.P.R. 19 settembre 2005, n. 237*.

14. *Misure per la prevenzione.*

1. Al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione di prevenzione nei confronti dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e dei reati legati al traffico di persone, il Ministro degli affari esteri definisce le politiche di cooperazione nei confronti dei Paesi interessati dai predetti reati tenendo conto della collaborazione da essi prestata e dell'attenzione riservata dai medesimi alle problematiche della tutela dei diritti umani e provvede ad organizzare, d'intesa con il Ministro per le pari opportunità, incontri internazionali e

campagne di informazione anche all'interno dei Paesi di prevalente provenienza delle vittime del traffico di persone. In vista della medesima finalità i Ministri dell'interno, per le pari opportunità, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali provvedono ad organizzare, ove necessario, corsi di addestramento del personale, nonché ogni altra utile iniziativa.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

15. Norme di coordinamento.

1. All'articolo 600-*sexies*, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «600-*quinquies*» sono inserite le seguenti: «, nonché dagli articoli 600, 601 e 602,».

2. All'articolo 600-*sexies*, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «600-*ter*» sono inserite le seguenti: «, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto è commesso in danno di minore,».

3. All'articolo 600-*sexies*, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: «600-*ter*» sono inserite le seguenti: «, nonché dagli articoli 600, 601 e 602,».

4. ... ⁽¹²⁾.

5. ... ⁽¹³⁾.

6. Al primo comma dell'articolo 609-*decies* del codice penale, dopo le parole: «dagli articoli» è inserita la seguente: «600,» e dopo le parole: «600-*quinquies*,» sono inserite le seguenti: «601, 602,».

7. All'articolo 392 del codice di procedura penale, al comma 1-*bis*, dopo le parole: «agli articoli» è inserita la seguente: «600,» e dopo le parole: «600-*quinquies*,» sono inserite le seguenti: «601, 602,».

8. All'articolo 398 del codice di procedura penale, al comma 5-*bis*, dopo le parole: «dagli articoli» è inserita la seguente «600,» e dopo le parole: «600-*quinquies*,» sono inserite le seguenti: «601, 602,».

9. All'articolo 472 del codice di procedura penale, al comma 3-*bis*, dopo le parole: «dagli articoli» è inserita la seguente: «600,» e dopo le parole: «600-*quinquies*,» sono inserite le seguenti: «601, 602,».

10. All'articolo 498 del codice di procedura penale, al comma 4-*ter*, dopo le parole: «agli articoli» è inserita la seguente: «600,» e dopo le parole: «600-*quinquies*,» sono inserite le seguenti: «601, 602,».

(12) Aggiunge un comma all'art. 600-*sexies* del codice penale.

(13) Sostituisce l'art. 600-*septies* del codice penale.

16. Disposizioni transitorie.

1. La disposizione di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 6 si applica solo ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 6, ai soli effetti della determinazione degli uffici cui spettano le funzioni di pubblico ministero o di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari ovvero di giudice dell'udienza preliminare, non si applica ai procedimenti nei quali la notizia di reato è stata iscritta nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 7 non si applicano ai procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
